

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 22, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30

\*

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

- per l'azienda **GALILEO S.p.A.** nella persona del direttore Risorse Umane, dott. Albano Lattanzi, assistito dal Dott. Lucio Sindaco – Consulente del Lavoro (la “Società”);
- le OO.SS. Nazionali **UILTUCS UIL**, con il componente della segreteria Nazionale Sig. Gennaro Strazzullo, la **FILCAMS CGIL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Gabriele Guglielmi e la **FISASCAT CISL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Dario Campeotto, anche per conto delle segreterie territoriali tutte cui l’informativa sindacale è stata inoltrata dalla società a livello nazionale (di seguito anche il “sindacato”, e la Società e il sindacato insieme anche le “Parti”);

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 dall'azienda **GALILEO S.p.A.**, con sede legale in Strada Galli n. 27 – Villa Adriana – Tivoli (RM)

### Premesso che

- La Società applica il CCNL Terziario – Confcommercio, occupa al suo interno **494 dipendenti** nelle sedi di cui all' **ALLEGATO A**, presso cui svolge attività di vendita al dettaglio di casalinghi.
- Il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 24 marzo 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, con la quale si informavano le OO.SS. Nazionali e Territoriali, nonché al Ministero del Lavoro in data 26 marzo (essendo il decreto interministeriale stato emesso in data successiva alla trasmissione della informativa al sindacato), circa l'indifferibile esigenza dell'intervento della Cassa Integrazione in deroga relativamente al personale occupato nelle diverse unità operative ubicate nelle Regioni di cui all'**ALLEGATO A** ;
- L'azienda è inquadrata nel settore Terziario ed occupa più di 50 dipendenti sull'intero territorio nazionale e conseguentemente non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. La Società pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O) in quanto al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del d.lgs 148 del 2015;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.I. del 24/3/2020 nonché della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020,, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito sia ai provvedimenti governativi che locali (regionali o comunali) emanati ai fini del contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19 in atto e, più in particolare, i DPCM 8, 9 Marzo

**GALILEO S.p.A.**

Strada Galli, 27

00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm)

C.F./Partita Iva 08442821008

GALILEO S.p.A.

Strada Galli, 27

00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm)

C.F./Partita Iva 08442821008

2020, i quali avendo bloccato intere zone del paese e reso impossibile la mobilità delle persone, hanno causato una notevole contrazione delle presenze con conseguente drastica riduzione delle vendite, tale da determinare la chiusura sull'intero territorio Nazionale della totalità dei punti vendita. Inoltre, a ciò si deve aggiungere che con il DPCM 11 marzo 2020 l'attività aziendale è stata interrotta in quanto non rientrante in nessuna delle attività di cui all'All. 1 menzionato dall'art. 1, lett. A del predetto DPCM. Ad oggi, quindi, l'attività aziendale è sospesa anche in forza del provvedimento dello stato che ne inibisce la ripresa, obbligando al mancato impiego della quasi totalità della forza lavoro, eccezion fatta per le poche risorse chiamate a svolgere mansioni utili al mantenimento della minima operatività interna, utilizzando preliminarmente le ferie ed i permessi individuali arretrati per ridurre l'impatto economico sui lavoratori

- Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile, con decorrenza dal **16/03/2020**, la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato di cui alla nostra comunicazione inviata via pec contenente il numero del personale in forza all'azienda.
- La Società ha rappresentato come tale temporanea riduzione pressoché totale dell'attività lavorativa non sia imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "evento oggettivamente non evitabile", conseguenza immediata e diretta dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 e dei summenzionati provvedimenti emergenziali, che hanno determinato un evidente pregiudizio per l'attività produttiva, con paralisi della stessa.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse sono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti confermano la positività del confronto sindacale svolto telematicamente e della sottoscrizione sempre telematica del presente accordo, pienamente valido ed efficace, pertanto, a tutti gli effetti di legge per il raggiungimento dei fini cui esso tende in materia di cassa integrazione in deroga. Il testo del presente accordo verrà scambiato a mezzo pec/e-mail agli indirizzi noti ed in uso dalle parti e tra di esse.
3. Conseguentemente, in ragione di quanto descritto in premessa, le Parti si danno reciprocamente atto e condividono che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga come disciplinata dall'art. 22 del DL n. 18/2020 (Cura Italia);
4. La causale per la quale si richiede l'intervento della Cassa Integrazione in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19".
5. La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione in deroga nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 nonché della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale entro 30 giorni dalla ricezione emette il Decreto di concessione per l'erogazione della prestazione da parte dell'INPS del trattamento di Cassa integrazione in deroga
6. Le Parti, dato atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concordano sulla richiesta di intervento della Cassa Integrazione in deroga con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili laddove possibile e compatibilmente con

**GALILEO S.p.A.**

Strada Galli, 27  
00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm)  
C.F./Partita Iva: 08442621008

l'eventuale ripresa dell'attività, in assenza della quale nessuna rotazione verrà evidentemente svolta. Il periodo di sospensione/riduzione sarà pari a nove settimane decorrenti dal **16/03/2020 per un massimo di n. 492 lavoratori su un organico complessivo di 494 lavoratori** secondo la ripartizione Regionale prevista nel sotto riportato elenco.

7. La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 24 ore.
8. Il trattamento di Cassa Integrazione in deroga avverrà attraverso l'erogazione diretta dell'assegno da parte dell'INPS.
9. Atteso il particolare momento, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, la società provvederà a corrispondere un sistema di sostegno della retribuzione così articolato:
  - a) coloro i quali saranno collocati in CIGD a decorrere dal 16 marzo 2020, riceveranno il pagamento delle competenze maturate dal 01/03/2020 al 15/03/2020, cui si aggiungerà l'anticipo della 14ª mensilità maturata, nella misura del 50%. Il pagamento delle somme di cui prima avverrà con valuta 10/04/2020. Colori i quali hanno il contratto in scadenza il 31/03/2020, a meno di possibili proroghe, riceveranno il pagamento della 14ª mensilità maturata, in unica soluzione con il cedolino di aprile 2020 in pagamento il 10/05/2020;
  - b) coloro i quali, posti in CIGD il 16/03/2020, hanno il contratto in scadenza il 30/04/2020, a meno di proroghe, riceveranno il pagamento della 14ª mensilità, nella misura del 50% con il cedolino di aprile 2020, in pagamento il 10/05/2020 e il saldo con il cedolino di maggio 2020 in pagamento il 10/06/2020;
  - c) coloro i quali, nel periodo intercorso, hanno fruito di congedi parentali vedranno riconosciuto il pagamento della 14ª mensilità, nella misura del 25%, in data 10/04/2020;
  - d) coloro i quali saranno posti in CIGD a decorrere dall'01/04/2020, riceveranno il pagamento di un anticipo della 14ª mensilità maturata, con il cedolino aprile 2020 in pagamento il 10/05/2020, mentre il saldo si avrà, con il cedolino maggio 2020 in pagamento il 10/06/2020.
  - e) I ratei di mensilità aggiuntiva (13ma e 14ma ) matureranno per intero per il mese di marzo 2020 a prescindere dai giorni effettivo utilizzo della CIG in deroga.
- Le parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio *whatsapp*.
- Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- La società Galileo Spa , si è adeguata a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 , al fine di assicurare ai lavoratori che prestano servizio adeguati livelli protezione. In tale ottica il Comitato per l'applicazione del protocollo si riunirà periodicamente e, comunque, in ogni caso prima della riapertura al pubblico degli esercizi commerciali , per la verifica della corretta applicazione di quanto nello

**GALILEO S.p.A.**

Strada Galli, 27

00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm)

C.F./Partita Iva 08442821008



stesso previsto.

- Le parti, con la sottoscrizione con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria costituite, ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione Cassa Integrazione in deroga, esplicitando lo stesso validità anche nelle Regioni nelle quali sono presenti unità locali dell'azienda come in allegato indicate. La presente intesa, infatti, sottoscritta dal sindacato nazionale assorbe e ricomprende le competenze delle segreterie territoriali, e ha validità, in quanto conferma, per tutte le regioni ove la società ha sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società

**GALILEO S.p.A.**

Strada Galli, 27  
00019 Villa Adriana - Tivoli (RM)  
C.F. Partita Iva 08442821008

UILTUCS UIL

FILCAMS CGIL

FISASCT CI'